

REGOLAMENTO AZIENDALE

***“Divieto di fumo nei locali della ASL 6 di
Sanluri
e
disciplina del procedimento
sanzionatorio”***

approvato con Delibera n 12 del 13/01/2012

Art.1 - Principi

1. L'Azienda ASL n.6 si impegna, con il presente regolamento, a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali, e specificatamente dalla L. 16/01/2003, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo 16 dicembre 2004.
2. L'Azienda ASL n.6 si prefigge di:
 - proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
 - sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare;
 - fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto utilizzati dalla ASL n. 6, in attuazione della L. 585/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81.
3. Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda.
4. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dalla ASL n.6 secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo

1. E' vietato fumare in tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda ASL n 6 di Sanluri.
2. E' vietato fumare in tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda ASL n 6 di Sanluri .
3. E' vietato fumare anche nei seguenti spazi esterni aperti di pertinenza dell' ASL Sanluri: spazi adiacenti alle porte di ingresso, pensiline di passaggio, cortili interni, giardini, ecc.

Art. 4 – Cartellonistica

In tutti i locali e luoghi chiusi dell'Azienda ASL n..6. nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta **"VIETATO FUMARE"**, l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 5 successivo. Tali soggetti saranno individuati nominalmente. Tuttavia al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate dalla presenza di personale soggetto a turni o elevato turnover, è consentito indicare la categoria (es. infermieri, medici, ecc) di appartenenza dei soggetti addetti alla vigilanza, purché questi siano facilmente identificabili dall'utenza.

Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:
 - I Direttori di Dipartimento delle aree ospedaliere, territoriali e delle strutture amministrative
 - Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
 - I Direttori dei Distretti Sanitari
 - I Direttori delle Unità Operative Complesse sanitarie, tecniche o amministrative
 - I Responsabili delle R.S.A., dei Centri Diurni e di socializzazione
 -
2. In particolare costoro devono nelle strutture da loro dirette:
 - Individuare e incaricare, con atto scritto, comunicato all'interessato, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati previa consultazione non possono rifiutare l'incarico conferito fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal Servizio di Medicina Legale aziendale. I suddetti nominativi, e ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto al Gruppo di coordinamento che provvederà ad aggiornare l'apposito registro.
 - Curare l'affissione dei cartelli e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati.
 - Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di far osservare il divieto che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui i Direttori di cui al primo comma del presente articolo non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome verrà riportato sul cartello.
4. È fatta facoltà al Direttore Generale di provvedere alla nomina di soggetti cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni in strutture diverse da quella in cui il soggetto presta servizio (personale accertatore esterno).

Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto

1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui all'art. precedente, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e devono partecipare a iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'amministrazione.
2. Ad essi compete:
 - vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto
 - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore
 - redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 6 bis – Altri compiti dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto

Compilare periodicamente, secondo i tempi previsti dal Gruppo di coordinamento aziendale, le schede relative al monitoraggio ambientale del divieto di fumo in Azienda e l'attività del personale accertatore.

Art. 7 – Disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo

1. Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della L.3/2003 e s.m.i.

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **27,50** (ventisette/50) a Euro vigente **275,00** (duecentosettantacinque);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da Euro **220,00** (duecento venti) a Euro **2.200,00** (duemiladuecento).

2. Oblazioni

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m. e i. il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per quanto sopra è più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla norma. Pertanto per la violazione del comma precedente del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

- | | |
|--------------------|--|
| lettera a): | euro 55 (cinquantacinque) |
| lettera b): | euro 110 (centodieci) |
| lettera c): | euro 440 (quattrocentoquaranta) |

3. L'accertamento e Contestazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione.

I suddetti soggetti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'ASL o da cittadini.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo numerato e consegnato ad ogni incaricato (allegato al regolamento).

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa, in tempi brevi, all'Ufficio gestione contestazioni sanzioni amministrative della ASL Sanluri

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore;
- l'indicazione della violazione compiuta;
- le modalità del pagamento (a chi deve essere trasmessa la somma, l'entità della riduzione dell'importo);
- l'indicazione della autorità a cui far pervenire scritti difensivi

4. Il pagamento

A norma dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di bollettino. c/c postale n. 89623367, intestato ad **AZIENDA USL N. 6 - SANLURI – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**, inserendo nella causale di versamento, **SANZIONE AMMINISTRATIVA**, il numero e la data del processo verbale.

5. La notificazione e le comunicazioni all'autorità competente

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora egli non intenda conciliare, gli estremi della violazione debbono essergli notificati entro 90 giorni dall'accertamento.

Per la forma di contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente (L. 689/81).

L'Ufficio gestione contestazioni sanzioni amministrative della ASL Sanluri, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento curerà la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata fatta la contestazione immediata, provvederà all'inoltro all'Ufficio gestione contestazione sanzioni amministrative della ASL Sanluri – c/o Affari Generali legali – via G. Ungaretti n° 9. del rapporto e della comunicazione di notificazione ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento e alla successiva comunicazione all'ASL Sanluri – Dipartimento di Prevenzione. Qualora non risulti effettuato il pagamento, lo comunicherà all'Ufficio gestione contestazione sanzioni amministrative della ASL Sanluri – c/o Affari Generali legali – via G. Ungaretti n° 9 che avvierà il procedimento di riscossione coatta.

6. Scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Ufficio gestione contestazione sanzioni amministrative della ASL Sanluri – c/o Affari Generali legali – via G. Ungaretti n° 9, nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

L'Ufficio gestione contestazione sanzioni amministrative della ASL Sanluri – c/o Affari Generali legali – via G. Ungaretti n° 9 applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza-ingiunzione.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento. A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'Ufficio preposto della ASL Sanluri .

Utenti/visitatori che non rispettano l'eventuale divieto di fumare negli spazi esterni di competenza dell'Azienda saranno richiamati al rispetto del regolamento adottato dall'Amministrazione Aziendale.



Verbale N°

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno del mese nell'anno alle ore nei
locali del
Siti nel Comune di Via
il sottoscritto incaricato
dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo.

HA ACCERTATO

che il Sig nato a
il residente a in
via Codice Fiscale

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno di

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da **27,50 Euro a 275,00 Euro**. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazioni, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55,00 Euro** in quanto violazione semplice
- 110,00 Euro** in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età

La somma sopraindicata dovrà essere versata a **AZIENDA USL N. 6 - SANLURI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**, utilizzando c/c postale n. **89623367** indicando nella causale di versamento, **SANZIONE AMMINISTRATIVA**, il numero e la data del processo verbale, trasmettendo copia della ricevuta di pagamento a **ASL Sanluri Dipartimento di Prevenzione - Via Bologna 13- 09025 - Sanluri**. Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte di Ufficio gestione contestazione sanzioni amministrative della **ASL Sanluri - c/o Affari Generali legali - via G. Ungaretti n° 9 - 09025 Sanluri**.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando a Ufficio gestione contestazione sanzioni amministrative della ASL Sanluri – c/o Affari Generali legali – via G. Ungaretti n° 9 – 09025 Sanluri, scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO

L'OBBLIGATO in SOLIDO